



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

**Ufficio federale di giustizia UFG**  
Ambito direzionale Diritto privato  
Ufficio federale dello stato civile UFSC

# Processo UFSC

n. 30.2 del 1° gennaio 2008 (Stato: 1° aprile 2013)

**Collaborazione in occasione della trascrizione dei dati  
concernenti lo stato civile di ulteriori membri della famiglia  
dal registro delle famiglie (rilevamento retroattivo)**

Operazione Persona

## **Collaborazione rilevamento retroattivo**

## Indice


<b>0</b>	<b>Visione sistematica</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>In generale</b>	<b>5</b>
1.1	Elemento scatenante	5
1.2	Obbligo di collaborazione	5
1.3	Termini	5
<b>2</b>	<b>Collaborazione in occasione del rilevamento retroattivo</b>	<b>6</b>
2.1	Rilevamento retroattivo dei membri della famiglia	6
2.1.1	Figli nati al di fuori del matrimonio del padre, rilevato retroattivamente	6
2.1.2	Figli legittimi e marito della madre rilevata retroattivamente	6
2.1.3	Figli nati al di fuori del matrimonio della madre rilevata retroattivamente	6
2.1.4	Trasmissione della comunicazione concernente i dati personali rilevati	6
2.2	Completamento dei dati	6
2.2.1	Funzioni "Correggere" e "Nuova iscrizione"	6
2.2.2	Rettificazione di dati	7
2.2.3	Informazione sulla fonte dei dati	7
2.2.4	Informazione sull'acquisto della cittadinanza	7
<b>3</b>	<b>Iscrizione dell'annotazione concernente la trascrizione</b>	<b>8</b>
3.1	Annotazione concernente la trascrizione nel foglio di famiglia	8
3.2	Rimando nel foglio di famiglia dei genitori	8
<b>4</b>	<b>Collegamento dei membri della famiglia</b>	<b>8</b>
4.1	Principio	8
4.2	Figli della persona rilevata retroattivamente	9
4.3	Genitori della persona rilevata retroattivamente	9
<b>5</b>	<b>Documenti giustificativi</b>	<b>9</b>
5.1	In generale	9
5.2	Corrispondenza	9

## Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° giugno 2011	NUOVO
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 1.2	Precisazione dei dati.
Numero 2.2.2	Precisazione dei dati.
Numero 5.1	Precisazione dei dati.

<b>Modifica dal 1° aprile 2013</b>	<b>NUOVO</b>
Numero 2.2.4	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.

## 0 Visione sistemica



### 1 In generale

- 1.1 Elemento scatenante
- 1.2 Obbligo di collaborazione
- 1.3 Termini

### 2 Collaborazione in occasione del rilevamento retroattivo

- 2.1 Rilevamento retroattivo dei membri della famiglia
  - 2.1.1 Figli nati al di fuori del matrimonio del padre rilevato retroattivamente
  - 2.1.2 Figli legittimi e marito della madre rilevata retroattivamente
  - 2.1.3 Figli nati al di fuori del matrimonio della madre rilevata retroattivamente
  - 2.1.4 Trasmissione della comunicazione concernente i dati personali rilevati
- 2.2 Completamento dei dati
  - 2.2.1 Funzioni “Correggere” e “Nuova iscrizione”
  - 2.2.2 Rettificazione dei dati
  - 2.2.3 Informazione sulla fonte dei dati
  - 2.2.4 Informazione sull'acquisto della cittadinanza

### 3 Iscrizione dell'annotazione concernente la trascrizione

- 3.1 Annotazione concernente la trascrizione nel foglio di famiglia
- 3.2 Rimando nel foglio di famiglia dei genitori

### 4 Collegamento dei membri della famiglia

- 4.1 Principio
- 4.2 Figli della persona rilevata retroattivamente
- 4.3 Genitori della persona rilevata retroattivamente

### 5 Documenti giustificativi

- 5.1 In generale
- 5.2 Corrispondenza

## 1 In generale

### 1.1 Elemento scatenante

Per procedere al rilevamento retroattivo dei membri della famiglia la collaborazione è “attivata” mediante la **Comunicazione dei dati registrati** (modulo 0.1.2).

### 1.2 Obbligo di collaborazione

Nell’ambito del rilevamento retroattivo dei famigliari di un interessato e del collegamento dei dati corrispondenti (vincolo matrimoniale, rapporto di filiazione), se giunge una comunicazione dei dati registrati (modulo 0.1.2) sussiste un obbligo di collaborazione (art. 15 cpv. 4 OSC),

- **controllare** sistematicamente se i membri della famiglia (coniugi, figli) della persona rilevata retroattivamente sono già stati rilevati;
- **rilevare (registrare) immediatamente tutti i componenti della famiglia** in base alle regole sul rilevamento retroattivo e **collegare** siffatte persone con la persona interessata;
- **riportare** nel registro delle famiglia (schede di famiglia) **le annotazioni concernenti la trascrizione** (annotazione della trascrizione sulla scheda della persona rilevata retroattivamente e relativo rimando al foglio dei genitori o a un eventuale altro foglio “precedente” della persona interessata);
- per le donne che si sono sposate più volte, in base alle informazioni nel foglio di famiglia nel **luogo di attinenza**, vanno **informati** gli uffici dello stato civile **dei luoghi di attinenza** di cui possedevano la cittadinanza quando è stato sciolto il matrimonio o, se sono più di uno, quando sono stati sciolti i matrimoni.

Incoerenze ed errori vanno comunicati immediatamente, prima dell’ulteriore elaborazione, all’ufficio dello stato civile che ha allestito la comunicazione della persona rilevata.

### 1.3 Termini

La comunicazione dei dati registrati (modulo 0.1.2) deve essere trattata **entro la fine del giorno lavorativo successivo alla domanda** (direttiva n. 10.11.01.04 del 1° giugno 2011 concernenti Trascrizione di persone dal registro delle famiglie nel registro dello stato civile [rilevamento retroattivo], cfr. 8.4). Comunicazioni che fanno l’oggetto di un mandato di rilevamento retroattivo (rilevamento e collegamento dei membri della famiglia della persona interessata) vanno trattate prima delle comunicazioni che attivano soltanto l’iscrizione dell’annotazione concernente la trascrizione e il rimando nel registro delle famiglie. L’urgenza ha lo scopo di garantire la completezza del registro dello stato civile (ad esempio rilascio di un documento sullo stato di famiglia registrato pendente).

## 2 Collaborazione in occasione del rilevamento retroattivo

### 2.1 Rilevamento retroattivo dei membri della famiglia

#### 2.1.1 Figli nati al di fuori del matrimonio del padre, rilevato retroattivamente

Il figlio di uno svizzero nato al di fuori del matrimonio deve essere trascritto nel registro dello stato civile del luogo di appartenenza del figlio, in base alla comunicazione sul rilevamento retroattivo del padre svizzero.

#### 2.1.2 Figli legittimi e marito della madre rilevata retroattivamente

Quando una donna sposata, o sposata in passato, è stata rilevata retroattivamente nel luogo di appartenenza da nubile, sia i figli nati dal suo matrimonio con uno svizzero sia il suo coniuge (anche svizzero) devono essere trasferiti nel registro dello stato civile in base alla comunicazione dei dati rilevati, a condizione che il matrimonio esisteva ancora al momento del rilevamento retroattivo della donna.

#### 2.1.3 Figli nati al di fuori del matrimonio della madre rilevata retroattivamente

Se una donna sposata, o sposata in passato, è stata rilevata retroattivamente nel luogo di appartenenza acquisito per matrimonio, gli eventuali figli nati al di fuori del suo matrimonio devono essere trascritti in base alla comunicazione dei dati rilevati nel registro dello stato civile del luogo di appartenenza che lei aveva da nubile.

#### 2.1.4 Trasmissione della comunicazione concernente i dati personali rilevati

Se traspare dal registro delle famiglie nel luogo di appartenenza acquisito per filiazione che la donna è stata sposata più volte, è necessario, mediante una comunicazione, informare tutti gli uffici dello stato civile dei luoghi di appartenenza che lei possedeva tra un matrimonio e l'altro (trasmissione modulo 0.12 con un mandato e una spiegazione). Essi dovranno rilevare anche eventuali figli nati nei periodi in cui la donna non è sposata (vale a dire durante i matrimoni sciolti).

### 2.2 Completamento dei dati

#### 2.2.1 Funzioni "Correggere" e "Nuova iscrizione"

Il **completamento della serie di dati** della persona interessata avviene senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza nell'operazione "Persona" con la funzione "Correggere" se non è stato ancora documentato alcun evento. I dati sono invece completati nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione" se un evento è già stato documentato. L'azione è brevemente motivata in ogni singolo caso (maschera 0.07; campo "Annotazioni").

Se la funzione “*Correggere*” viene usata più volte (ad esempio per la persona con più di un’attinenza comunale), bisogna sostituire la motivazione dell’operazione precedente ripresa dal sistema. Se, per un solo utilizzo, vi sono **più motivazioni** della funzione “*Correggere*” o “*Nuova iscrizione*”, è necessario menzionarle tutte brevemente, separate da un punto e virgola (ad esempio mediante l’indicazione della fonte dei dati; l’informazione sul modo di acquisto della cittadinanza; sul collegamento con ... [Numero Star], ecc.).

#### 2.2.2 Rettificazione di dati

**L’ufficio dello stato civile che collabora non può modificare** i dati della persona interessata rilevata retroattivamente. Ogni rettificazione di dati erronei compete esclusivamente all’ufficio dello stato civile che ha trascritto i dati nel registro dello stato civile (p. es. modifica della grafia o dell’ordine dei nomi di una persona rilevata retroattivamente).

Se gli uffici dello stato civile non riescono ad accordarsi sull’esattezza dei dati personali documentati, l’ufficio dello stato civile che ha effettuato il rilevamento retroattivo interpella l’autorità di vigilanza che emetterà una decisione in merito.

Occorre inoltre osservare la circolare n. 20.07.10.02 del 1° ottobre 2007 concernente la rettifica di discrepanze.

#### 2.2.3 Informazione sulla fonte dei dati

Se al momento del suo rilevamento retroattivo la persona interessata possiede più attinenze comunali, va trasferita a partire da più registri delle famiglie, o, eventualmente, da più fogli del medesimo registro (tenuta parallela dei fogli). La fonte dei dati (vale a dire il volume e il foglio del registro delle famiglie) deve essere riportata nel registro dello stato civile contemporaneamente all’annotazione del trasferimento nel registro delle famiglie.

Se non è stato ancora documentato alcun evento, il completamento dei dati viene effettuato dall’ufficio dello stato civile che collabora, nell’operazione “*Persona*” con la funzione “*Correggere*”. In caso contrario esso avviene nell’operazione “*Persona*” con la funzione “*Nuova iscrizione*”. L’azione va motivata con la menzione “*Informazione fonte dei dati*”.

#### 2.2.4 Informazione sull’acquisto della cittadinanza

Se una persona possiede più attinenze comunali, l’ufficio dello stato civile che ha proceduto al rilevamento retroattivo di quest’ultima, di norma non ne conosce il motivo. Nel registro dello stato civile va invece indicato separatamente il motivo dell’acquisizione per ogni attinenza comunale della persona in questione. Il complemento viene effettuato dall’ufficio dello stato civile che in base al registro delle famiglie dispone dell’informazione necessaria. Non è tuttavia necessario completare sistematicamente e senza indugio le informazioni mancanti; il complemento può essere effettuato quando se ne presenta **l’occasione**.

Se non è stato ancora documentato alcun evento, il completamento dei dati viene effettuato dall'ufficio dello stato civile che collabora, nell'operazione "*Persona*" con la funzione "*Correggere*". In caso contrario esso avviene nell'operazione "*Persona*" con la funzione "*Nuova iscrizione*". L'azione va motivata con la menzione "*Acquisto della cittadinanza*".

L'ufficio dello stato civile incaricato di rilevare la persona nel registro dello stato civile può documentare anche il motivo dell'acquisto degli altri diritti di attinenza comunali se, al riguardo, al non sussistono dubbi (ad esempio nel caso di trasmissione, da parecchie generazioni, di più attinenze comunali per filiazione).

### **3 Iscrizione dell'annotazione concernente la trascrizione**

#### **3.1 Annotazione concernente la trascrizione nel foglio di famiglia**

Nel foglio del membro della famiglia della persona interessata al rilevamento devono essere iscritti, nella rubrica "*Modifica dello stato, cognome e attinenza*", sia il numero Star sia la data del trasferimento. L'indicazione dell'avvenuto **trasferimento** costituisce **l'interfaccia dei dati della persona**. La **data della trascrizione** viene ripresa dalla comunicazione dei dati registrati (modulo 0.1.2).

#### **3.2 Rimando nel foglio di famiglia dei genitori**

Contemporaneamente sul foglio del padre o della madre, nella rubrica del figlio ed eventualmente in un foglio precedente, si procede ad aggiungere a margine della persona interessata e tra parentesi il numero Star. L'annotazione serve **come rimando al trasferimento**. Esso costituisce **l'interfaccia dei dati della famiglia**. Se entrambi i genitori, o solo uno, sono già stati rilevati retroattivamente prima del figlio, il collegamento va effettuato immediatamente.

Nel caso in cui la persona oggetto del rilevamento retroattivo è iscritta nel foglio del padre o della madre con i dati aggiornati, le interfacce della persona e della famiglia si congiungono (annotazione concernente la trascrizione e il rimando). In questo caso è sufficiente l'annotazione della trascrizione.

Si può **rinunciare** all'iscrizione del rimando nel foglio dei genitori della persona interessata, se sono deceduti e si è certi che non saranno mai trasferiti (neanche eccezionalmente) nel registro dello stato civile.

### **4 Collegamento dei membri della famiglia**

#### **4.1 Principio**

I famigliari rilevati nel registro dello stato civile (figli, coniugi, genitori) vanno collegati **immediatamente e senza condizioni** (età, stato). Un collegamento omesso deve essere effet-



tuato subito (cfr. le direttive n. 10.06.09.01 del 1° settembre 2006 sulla modifica di dati personali e di dati relativi a eventi di stato civile [modifica di dati], n. 4). Un collegamento effettuato a posteriori va motivato nel sistema (cfr. n. 2.2.1).

Gli uffici dello stato civile sono solidalmente responsabili per i collegamenti non effettuati in occasione dell'allestimento di documenti sullo stato civile.

#### 4.2 Figli della persona rilevata retroattivamente

Il collegamento è **obbligatorio** se in occasione della collaborazione o per un altro motivo si costata che un figlio della persona rilevata retroattivamente è già stato documentato nel sistema. Questo vale anche se il figlio è deceduto.

#### 4.3 Genitori della persona rilevata retroattivamente

Se in occasione dell'iscrizione di un'annotazione (cfr. 3.2) si costata che il padre o la madre o eventualmente entrambi i genitori della persona rilevata retroattivamente sono già stati documentati nel sistema (ad esempio in occasione del loro decesso avvenuto dopo il 2005) il collegamento deve essere **imperativamente** effettuato.

### 5 Documenti giustificativi

#### 5.1 In generale

Oltre alla comunicazione dei dati registrati non è necessario produrre alcun documento giustificativo per la collaborazione. La conservazione della comunicazione che dà avvio alla collaborazione è retta dalle disposizioni delle autorità cantonali di vigilanza (cfr. comunicazione ufficiale n. 140.1 del 1° maggio 2009 "Obbligo di conservazione, modulo ISR 0.1.2", n. 3).

#### 5.2 Corrispondenza

La corrispondenza avente carattere probatorio deve venire conservata (ad esempio quella concernente la grafia del cognome determinato).